

AS2272 – conversione del Decreto-legge n. 80/2021. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

Nota sintetica sulle modifiche introdotte in sede di conversione dalle Commissioni riunite 1° Affari costituzionali e 2° Giustizia del Senato.

Premessa

Il D.L. n. 80/2021 contiene un pacchetto di misure urgenti finalizzate a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell’attuazione del PNRR.

Le principali misure in questione di interesse per i Comuni e le Città metropolitane intervengono su più ambiti:

- **reclutamento** di personale a tempo determinato, conferimento di incarichi professionali, incarichi dirigenziali (art. 1);
- misure in materia di **ordinamento professionale** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1);
- misure in materia di **passaggio diretto** di dipendenti tra pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 7);
- **Piano integrato di attività e organizzazione** (art. 6);

In sede di conversione del Decreto sono state introdotte alcune importanti modifiche e sono stati recepiti alcuni emendamenti proposti dall’ANCI. Di seguito gli aspetti di maggior rilievo.

1. Modifiche all’articolo 1. Proroga delle misure sul superamento del precariato nella Pubblica amministrazione.

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 1 estende di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2022, la possibilità di ricorrere alle procedure di stabilizzazione del personale introdotte dall’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

2. Modifiche all’articolo 3. Nulla-osta preventivo per la mobilità del personale.

Si introduce una **importantissima modifica richiesta dall’ANCI alla nuova disciplina del passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni.**

In particolare, in conseguenza degli emendamenti approvati in Commissione:

- per tutti gli Enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 in caso di istanza di mobilità di un proprio dipendente verso altra amministrazione è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;

- qualora l'istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di organico superiore al 5% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- qualora l'istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di organico superiore al 10% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- qualora l'istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di dipendenti superiore a 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di organico superiore al 2% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

In ogni caso, **per tutti gli Enti locali**, a prescindere dalle richiamate fasce dimensionali è previsto:

- l'**obbligo di permanenza** del dipendente neo-assunto nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni;
- la possibilità di **differire la cessione del personale a seguito di istanza di mobilità fino all'effettiva copertura** della posizione che si renderebbe vacante;
- la facoltà di un ulteriore differimento di 30 giorni per effettuare un **periodo di affiancamento**.

3. Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali

Le Commissioni riunite hanno approvato la proposta emendativa dell'ANCI volta a garantire a tutti i Comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale anche in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del Bilancio, del Rendiconto, del Bilancio consolidato, e degli altri adempimenti previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

4. Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli Enti locali

Una novità di rilievo per gli Enti locali riguarda l'introduzione della possibilità di organizzare e gestire in forma aggregata **selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei** all'assunzione di personale per qualsiasi livello e profilo professionale, anche di livello dirigenziale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, anche in assenza di fabbisogni di personale attuali, in modo da consentire il successivo utilizzo dei predetti elenchi, all'atto della formalizzazione dei fabbisogni di personale, in caso di assenza di graduatorie in corso di validità (che quindi rimangono prioritarie) per le medesime posizioni.

Gli enti convenzionati e interessati ad utilizzare l'elenco effettuano un interpello tra gli iscritti, e in caso di una pluralità di candidature effettuano una prova selettiva con modalità semplificate per formare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

Si prevede che gli elenchi siano aggiornati con cadenza almeno annuale, e che i soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni.

Infine, nel caso in cui gli elenchi vengano utilizzati per effettuare assunzioni finalizzate a garantire la copertura di posti che si siano resi vacanti per la cessione ad altra amministrazione di propri dipendenti in

mobilità, gli enti possono procedere anche senza il previo aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale, e, qualora si tratti di assunzione a tempo determinato, anche in deroga ai limiti finanziari alla spesa per il personale con rapporto di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, DL n. 78/2010).

5. Modifiche all'articolo 4. Formez PA

Viene accolta la richiesta dell'ANCI di garantire un'adeguata rappresentanza delle autonomie territoriali negli Organi di governo di Formez PA, estendendo da due a tre i componenti del CDA designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di ANCI, UPI e Regioni.

6. Modifiche all'articolo 6. Piano integrato di attività e organizzazione

Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono all'attuazione del piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO), introdotto dall'articolo 6 del Decreto-legge e la cui disciplina dovrà essere dettagliata con un decreto applicativo oggetto di intesa in Conferenza unificata, nonché al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane.